Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto dall'università di Messina, rappresentata dall'Avvocatura dello Stato di Roma, contro una ordinanza collegiale del Tar Lazio concernente CESSAZIONE DAL SERVIZIO.
Il Tribunale Amministrativo aveva concesso la sospensione del provvedimento con cui l'Ateneo eseguiva il pensionamento anticipato dei ricercatori con almeno 40 anni di contributi.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2010 è stato il Consigliere Claudio Contessa. Per l'Avvocatura dello Stato è intervenuto l'avv. Sica.

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato (Giuseppe Severini, presidente; Domenico Cafini, Bruno Rosario Polito, Claudio Contessa e Giulio Castriota Scanderberg, consiglieri) ha ritenuto l'appello meritevole di accoglimento, atteso:
- che la disposizione di salvaguardia di cui al rinnovellato comma 11 dell'art. 72, d.l. 112 del 2008 non sembra poter trovare applicazione in favore dei ricercatori universitari, attesa la pecularità del relativo 'status';
- che le modalità di adozione ed invio agli interessati del preavviso di cui al comma 11 dell'art. 72, cit. non appaiono in contrasto con il pertinente paradigma normativo;
- che il medesimo comma 11 dell'art. 72 non sembra ostare ad una modalità applicativa tale per cui il preavviso venga legittimamente inoltrato ad una data anteriore al compimento dell'anzianità massima contributiva, purché l'effetto risolutivo venga comunque fissato ad una data in cui detto compimento si sia perfezionato;
- che l'Università si era dotata di criteri di massima (in se non irragionevoli) al fine di individuare in concreto i dipendenti nei cui confronti non sarebbe stata esercitata la facoltà di risoluzione e che tali criteri sembrano essere stati coerentemente applicati nel caso di specie
In riforma dell'ordinanza impugnata, quindi è stata respinta l'istanza cautelare proposta in primo grado.